

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1653

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1989

Abrogazione delle norme che prevedono l'aggiunta di rilevatori alle margarine, ai grassi idrogenati alimentari ed ai grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia è stata convenuta avanti la Corte di Giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 169 del Trattato CEE.

Il ricorso della Commissione delle Comunità europee, facendo seguito ai due pareri motivati adottati dalla Commissione stessa in data 5 settembre 1984 e 4 maggio 1987, ritiene la normativa italiana che subordina all'aggiunta di olio di sesamo a reazione cromatica la commercializzazione degli oli vegetali commestibili diversi da quelli di oliva, nonché della margarina, dei grassi idrogenati alimentari e dei grassi alimentari solidi di origine animale e vegetale diversi dal burro e dai grassi suini,

prodotti nel territorio nazionale oppure importanti dall'estero, in quanto «misura equivalente» ad una restrizione quantitativa all'importazione, non conforme all'articolo 30 del Trattato CEE.

La Commissione ha osservato che la suddetta condizione potrebbe essere ammessa, ai sensi dell'articolo 36 del Trattato CEE, se venisse riconosciuta necessaria per tutelare i consumatori dalle frodi ed impedire casi di concorrenza sleale, facilitando l'analisi degli olii e dei grassi destinati al consumo. Ma a giudizio della Commissione tali esigenze possono essere più correttamente soddisfatte tramite una adeguata etichettatura dei prodot-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ti, senza ricorrere all'uso obbligatorio di rilevatori, poichè esistono ormai metodi scientifici di analisi che consentono di distinguere l'olio di oliva dagli altri oli destinati all'alimentazione umana.

Ritenendosi di poter condividere il parere reso dalla Commissione, si ravvisa necessario abrogare le disposizioni che attualmente impongono l'obbligo sopra indicato.

Si tratta dell'articolo 21, comma terzo, del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, come modificato dal regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2316; dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1977, n. 321; del decreto ministeriale 18 dicembre 1975, articolo 13, e del decreto ministeriale 29 agosto 1977.

Nulla si ritiene di dover espressamente prevedere in materia di etichettatura, trovando

in proposito applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322 (G.U.n. 156 del 9 giugno 1982).

Il disegno di legge dispone, pertanto, l'abrogazione pura e semplice dell'obbligo contrastante con la normativa CEE, stabilendo altresì che la disposizione abrogativa entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (articolo unico).

Poichè il provvedimento non comporta nuove o maggiori spese ovvero minori entrate non si dà luogo alla redazione della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1977, n. 321, è abrogato.

2. Sono altresì abrogate le prescrizioni stabilite da leggi, regolamenti e atti amministrativi che prevedono l'aggiunta di rilevatori alle margarine, ai grassi idrogenati alimentari ed ai grassi alimentari solidi di origine animale e vegetale diversi dal burro e dai grassi suini.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.